

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		FRANCO PASQUALE	1783
LEONE RAFFAELE ed altri: Modifiche e aggiunte alle disposizioni sulla decorrenza della nomina in ruolo del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165. (<i>Urgenza</i>). (2667);		BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1783, 1784 1785, 1787, 1788
PINNA ed altri: Estensione dei benefici concessi dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ad altre categorie di insegnanti elementari reduci o ex partigiani. (<i>Urgenza</i>). (1625);		SCIORILLI BORRELLI	1784, 1786, 1787
GORRERI DANTE ed altri: Norme interpretative e integrative della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, sulla sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali. (3235);		BUZZI	1785, 1786
CRUCIANI e SPADAZZI: Modifiche alla decorrenza della nomina in ruolo dei professori di educazione fisica degli istituti di istruzione secondaria, di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modifiche. (3670)	1782	RUSSO SALVATORE	1785, 1786
PRESIDENTE	1782, 1783, 1784, 1785 1786, 1787, 1788	BALDELLI	1785, 1787
PERDONÀ, <i>Relatore</i>	1783, 1784, 1785, 1788	DE GRADA	1787
LEONE RAFFAELE	1783, 1784, 1785 1786, 1787	GORRERI	1788
CERRETI ALFONSO	1783	Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
MARICONDA	1783, 1788	SCIOLIS e BOLOGNA: Estensione dei benefici previsti dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 e della legge 15 gennaio 1960, n. 16, ad alcune categorie di insegnanti di ruolo speciale transitorio del territorio di Trieste ed integrazione della legge 13 marzo 1958, n. 248, a favore di alcune categorie di insegnanti elementari dello stesso territorio. (3862)	1788
		PRESIDENTE	1788, 1789
		FUSARO, <i>Relatore</i>	1788
		FRANCESCHINI	1789
		Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
		Istituzione di una Università statale in Calabria. (3426);	
		FODERARO ed altri: Istituzione dell'Università degli studi in Calabria. (<i>Urgenza</i>). (1923);	
		REALE GIUSEPPE ed altri: Istituzione dell'Università degli studi della Calabria. (<i>Urgenza</i>). (2016)	1789
		PRESIDENTE	1789, 1790
		REALE GIUSEPPE, <i>Relatore</i>	1790
		FRANCO PASQUALE	1790
		NATTA	1790

La seduta comincia alle 9,40.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Grilli Antonio ed Ingrao sono rispettivamente sostituiti dai deputati De Michieli Vitturi e Mariconda.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: Modifiche e aggiunte alle disposizioni sulla decorrenza della nomina in ruolo del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 (2667); Pinna ed altri: Estensione dei benefici concessi dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ad altre categorie di insegnanti elementari reduci o ex partigiani (Urgenza) (1625); Gorreri Dante ed altri: Norme interpretative e integrative della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, sulla sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali (3235); Cruciani e Spadazzi: Modifiche alla decorrenza della nomina in ruolo dei professori di educazione fisica degli istituti di istruzione secondaria, di cui al 2° comma dell'articolo 15 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modifiche (3670).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Villa Ruggero, Buzzi, Baldelli: « Modifiche e aggiunte alle disposizioni sulla decorrenza della nomina in ruolo del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 »; della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pinna, Codignola, Anderlini, Berlin-guer, Comandini, Cecati, De Lauro Matera Anna, Franco Pasquale, Malagugini, Marangone, Paolicchi: « Estensione dei benefici concessi dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ad altre categorie di insegnanti

elementari reduci o ex partigiani »; della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gorreri Dante, Sciorilli Borrelli, Russo Salvatore, Bigi: « Norme interpretative e integrative della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, sulla sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali »; della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cruciani e Spadazzi: « Modifiche alla decorrenza della nomina in ruolo dei professori di educazione fisica, degli Istituti di istruzione secondaria, di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, e dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni ».

Come ricorderanno le proposte di legge sono state già discusse e la Commissione si è dichiarata favorevole all'abbinamento sulla base della proposta di legge n. 2667. A quest'ultima sono stati proposti vari emendamenti, valutati già dal comitato ristretto, che ha redatto un nuovo testo dell'articolo 1. In tale testo dovrebbe rientrare anche l'emendamento Mariconda e Russo Salvatore. L'onorevole Mariconda si è peraltro riservato di effettuare accertamenti presso il Ministero. Poiché il Governo si è dichiarato contrario all'articolo 2, dovrebbero cadere tutti gli emendamenti relativi a tale articolo.

Do lettura dell'articolo 1 così come è stato modificato dal Comitato ristretto:

« La retrodatazione di nomina prevista dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e successive norme interpretative, è riconosciuta anche al personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che abbia ottenuto la nomina nei ruoli speciali transitori ai sensi della legge 7 maggio 1948, n. 1127, purché si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1 comma primo, del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ovvero dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 maggio 1942, n. 27, ovvero dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 maggio 1946, n. 141, ovvero dell'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, o dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1947, n. 961 e successive modificazioni.

Le stesse disposizioni si applicano ai vincitori dei concorsi banditi il 18 novembre 1941, il 28 dicembre 1942 e il 27 aprile 1951, indipendentemente dalla riserva dei posti, nonché al personale che si trovava nelle condizioni previste dall'articolo 1, terzo comma

del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, qualora abbia ottenuto nei concorsi originari, almeno l'abilitazione.

Parimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, al personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che abbia ottenuto la nomina in ruolo al primo concorso effettuato qualora dalla data dell'entrata in vigore del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 37, non sia stato mai bandito un concorso originario corrispondente.

Inoltre si applica la retrodatazione al 1° ottobre 1943 ai vincitori del concorso originario bandito il 28 novembre 1942, e che hanno avuto la nomina il 1° ottobre 1946 ».

Prego l'onorevole Perdonà di voler riferire in merito ed avverto che, comunque, il nuovo testo dovrà essere sottoposto all'esame della V Commissione Bilancio, che finora si è espressa in senso contrario a queste proposte di legge.

PERDONA, *Relatore*. Ci siamo riuniti tra i componenti del Comitato ristretto e abbiamo esaminato tutti i casi a nostra conoscenza e tutti quelli che erano pervenuti agli uffici del Ministero.

Il nuovo testo dell'articolo 1 in effetti raccoglie la maggior parte di quanto era espresso nelle altre proposte di legge.

Alla fine del primo comma di tale articolo si è creduto aggiungere: « o dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1947, n. 961 e successive modificazioni ». Ciò perché l'articolo 17 del decreto-legge 21 aprile 1947, n. 373, non comprende la scuola artistica, che ha avuto una distinta disciplina legislativa. È stato ritenuto pertanto opportuno richiamare la legge n. 961 per evitare confusioni.

Con questo articolo infine si vengono a comprendere tutte le tre categorie che possono aver subito ritardi nell'accesso ai ruoli mediante concorso: combattenti, partigiani e perseguitati politici e razziali.

LEONE RAFFAELE. Sono d'accordo senz'altro per aver reso esplicito il riferimento ai perseguitati politici e razziali, che, nella mia proposta di legge, era soltanto implicito.

L'onorevole Buzzi in precedente seduta aveva accennato alla posizione dei maestri siciliani. Per quanto riguarda costoro la Regione dettò norme specifiche per i concorsi, che, almeno a quanto mi risulta, furono banditi sulla base della legge n. 1127. Ma ove risultasse diversamente, sarebbe opportuno che lo si dicesse adesso per sanare eventualmente la situazione.

CERRETI ALFONSO. Io non credo che siano compresi; quindi per maggior sicurezza sarebbe opportuno porre una norma esplicita, a questo riguardo, nella legge.

PRESIDENTE. Non possiamo dare una retrodatazione a chi non è ancora in ruolo.

MARICONDA. Poiché la Commissione è d'accordo nel ritenere che anche gli elementi in parola debbano essere compresi, si potrebbe affidare al coordinamento il compito di chiarire ulteriormente in questo senso, qualora si ritenesse che la dizione del primo comma ne abbia bisogno.

FRANCO PASQUALE. Oppure si potrebbe pensare ad un riferimento esplicito. D'altronde, il testo è talmente « variopinto », che un altro tocco non guasta...

PRESIDENTE. La Commissione intende che gli elementi di cui sopra siano compresi. Rimane stabilito che, in sede di coordinamento, ove se ne riscontrasse la necessità, si aggiungerà al testo approvato il riferimento specifico.

Pongo in votazione, nel principio, il primo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

PERDONA, *Relatore*. In merito al secondo comma, l'onorevole Buzzi mi faceva osservare come ci si fosse dimenticati del concorso del 12 agosto 1950 concernente i maestri elementari. Occorrerà rimediare in questo senso.

Comunque, il motivo di detto secondo comma è che la Corte dei conti non ha retrodatato la nomina di coloro che, pur avendo vinto il concorso del 1941, per anomalie in sede di registrazione, sono passati in ruolo solamente nel 1942. Di chi la colpa di tale ritardata registrazione? Non certamente degli interessati.

Né hanno avuto la retrodatazione coloro che parteciparono al concorso del 1942 e che, per gli intervenuti fatti dell'8 settembre 1943, furono immessi nei ruoli parte nel 1944 e parte nel 1946. Il tutto, ovviamente, senza loro colpa.

Insomma, si arriverebbe all'assurdo che l'ex combattente che ha vinto il concorso nel 1947 ha la retrodatazione, che, invece, non viene riconosciuta a chi lo ha vinto nel 1943...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quale è la ragione dell'inserimento del concorso del 1951 nell'emendamento?

PERDONA, *Relatore*. Si tratta del concorso al quale hanno preso parte coloro che, o perché in condizioni di salute che lo impe-

divano, o perché non ancora tornati dalla prigionia, non poterono partecipare al concorso riservato del 1947.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Costoro sono compresi nella legge 16 luglio 1960, n. 727. Questa, infatti, parla di primo concorso al quale si è potuto prendere parte, una volta rientrati.

PERDONA, *Relatore*. La chiave per la comprensione delle ragioni che ci hanno spinto alla formulazione proposta, è nella frase « indipendentemente dalla riserva dei posti ».

La eccezione della Corte dei conti, infatti, concerne il fatto che i posti si riferivano al primo concorso dopo la guerra, non al primo che si era potuto effettuare. Gli uffici del Ministero avevano preparato i decreti con una certa larghezza. È la Corte dei conti che li ha rigettati, a causa di questa riserva dei posti.

Esaurita la riserva dei posti, non li ha registrati più.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo far rilevare che, se tutto ciò è accaduto, si è verificato un vero e proprio controsenso. Nella legge di interpretazione viene affermato, infatti, che si poteva aver vinto, non solo il concorso per il quale esisteva la riserva dei posti, bensì tutti gli altri sei per i quali tale riserva non era contemplata.

SCIORILLI BORRELLI. Esatto. Nell'emendamento, poi, non è indicato il concorso del 1953 che, invece, nella legge interpretativa veniva considerato.

PERDONA, *Relatore*. Ciò che io ho fin qui asserito è la risultante di colloqui avuti con gli uffici del Ministero. I relativi funzionari hanno affermato di aver fatto i decreti e di esserseli visti respingere dalla Corte dei conti per la mancanza della clausola « indipendentemente dai posti riservati ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi domando se non sia preferibile, stando così le cose, riprendere la formula riferentesi al primo concorso che gli interessati hanno potuto dare, aggiungendo la clausola della indipendenza dalla riserva dei posti.

Verremmo, in questa maniera, ad assicurare il beneficio, che volevamo dare con la legge n. 727, comprendendo qualunque concorso a cui si sia potuto partecipare.

PRESIDENTE. Prego tener presente che questo comma tocca due ipotesi diverse. Do nuovamente lettura del testo di tale comma:

« Le stesse disposizioni si applicano ai vincitori dei concorsi banditi il 18 novembre

1941, il 28 dicembre 1952 e il 27 aprile 1951, indipendentemente dalla riserva dei posti, nonché al personale che si trovava nelle condizioni previste dall'articolo 1, terzo comma del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, qualora abbia ottenuto nei concorsi originari, almeno l'abilitazione ».

Ci stiamo riferendo in questo momento alla prima parte, che va fino alle parole: « indipendentemente dalla riserva dei posti », e che si riferisce a quanto già stabilito dalla legge n. 727.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727, suona così:

« Il personale direttivo e docente — che per mancata documentazione, agli interessati non imputabile, del requisito di ex combattente o reduce o per accertati motivi di salute dipendenti da cause di servizio di guerra, non abbia potuto prendere parte ai concorsi riservati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 e successive modificazioni e abbia conseguito la nomina per effetto del primo concorso al quale abbia partecipato — è riconosciuto il diritto alla retrodatazione della nomina, purché possa dimostrare di essere in possesso, alla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, della documentazione prescritta. La retrodatazione della nomina è riconosciuta al personale direttivo e docente che abbia la nomina in ruolo per effetto dei concorsi indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 e successive modificazioni, anche se vi abbia rinunciato per optare per altre nomine conseguite per effetto di un successivo concorso ».

L'onorevole Sottosegretario dice che ci dovremo riferire a questo articolo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dicendo puramente e semplicemente che le stesse disposizioni si applicano a tutti i vincitori dei concorsi, indipendentemente dalla riserva dei posti, vengono a cadere le condizioni che la legge 13 marzo 1958, n. 165, poneva per la retrodatazione.

LEONE RAFFAELE. Le condizioni sono che furono impediti per la guerra a partecipare ai concorsi riservati. Ora, stiamo tentando di portare l'equilibrio nel secondo punto: cioè, non potettero vincere perché la riserva non consentiva la nomina. Togliendo la riserva, ristabiliamo l'equilibrio e la giu-

stizia per tutti coloro che furono effettivamente impediti.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non sono contraria a dire ciò che è stato in effetti già voluto nella legge n. 727, purché non si usi questa dizione, che si allontana dalle condizioni, alle quali fu concessa la retrodatazione.

BUZZI. Io credo che la formula « in un qualsiasi concorso, purché sia stato il primo » teoricamente va ad estendere all'infinito la possibilità della retrodatazione. Anche uno che facesse il concorso nel 1963 potrebbe domandare la retrodatazione sempre che entri in ruolo al primo concorso al quale si è presentato. Ecco perché si è collegato il concetto di riserva. Specificando, supereremo questa difficoltà, perché è evidente che, chi farà il prossimo concorso, anche se ex combattente, non avrà diritto alla retrodatazione. Era inteso quindi che restasse valido il concetto di concorso riservato.

RUSSO SALVATORE. Se togliamo la riserva dei posti, perché dobbiamo negare la retrodatazione a chi nel primo concorso prese l'idoneità e nel secondo concorso vinse? E allora facciamo entrare tutti, anche coloro che nel primo concorso hanno ottenuto l'idoneità.

PRESIDENTE. Mi sembra che la prima parte di questo secondo comma concernente il concorso del 1951, potrebbe costituire un comma a parte con la seguente formulazione:

« Il diritto alla retrodatazione alla nomina prevista dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727, spetta indipendentemente dalla riserva dei posti ».

Lo pongo in votazione nel principio.

(È approvato).

LEONE RAFFAELE. Poiché il primo comma riguarda soltanto il ruolo transitorio, onde evitare che nascano confusioni, chiederei che del comma ora approvato si facesse un articolo a parte.

PRESIDENTE. Si provvederà in questo senso in sede di coordinamento.

PERDONA, *Relatore*. Per quanto attiene l'altra parte del secondo comma, l'onorevole Sottosegretario faceva osservare, la volta scorsa, come non fosse possibile sopprimere il terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, quello, cioè, che esclude dal beneficio considerato coloro che non hanno ottenuto l'idoneità.

Riprendendosi la questione in sede di Comitato ristretto, si è proposto di compren-

dere almeno coloro che hanno raggiunto la abilitazione, che hanno, cioè, ottenuto un riconoscimento di capacità.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io non ho parlato né di idoneità, né di abilitazione, bensì di promozione. Purché, dunque, l'interessante non sia stato bocciato!

Si fa riferimento al concorso del 1942. Se gli interessati hanno fallito detto concorso (non nel senso, evidentemente, di aver avuto il posto), non è possibile che sia mantenuto il riferimento stesso.

PRESIDENTE. La rimanente parte del secondo comma potremmo formularla come segue:

« La retrodatazione si applica ai vincitori dei concorsi banditi il 18 novembre 1941, e il 28 dicembre 1942, nonché al personale che si trovava nelle condizioni previste dall'articolo 1, terzo comma del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, qualora abbiano ottenuto, nei concorsi espletati, almeno l'abilitazione o l'approvazione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Oltre che essere stati combattenti, occorre che ciò risulti dalla dichiarazione integrativa. Si può essere stato combattente, ma si può non essere stato in zona di guerra, si può non essere stati impediti dal partecipare ai concorsi.

BALDELLI. Lo abbiamo richiamato nel primo comma.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quello riguarda soltanto coloro che sono stati immessi in ruolo transitorio.

LEONE RAFFAELE. Ritengo che sarebbe opportuno esaminare congiuntamente, con le leggi richiamate, l'articolo 1 della legge del 26 maggio 1946, n. 141, in cui sono specificate tutte le varie specie di questi candidati e di vedere di superare le difficoltà che rimangono per coloro che non superarono il concorso originario, perché credo che nella coscienza di tutti sia presente la situazione in cui erano allora molti che si presentarono ai concorsi, al solo scopo di rivedere la famiglia, dopo varie vicissitudini belliche e senza curarsi del risultato.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A questo c'è una ferma difficoltà di carattere giuridico. Si potrebbe risolvere la questione in una sola maniera, cioè non facendo più riferimento ai concorsi. Non si può retrodatare la nomina ad un concorso, che non si è riusciti a superare.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1962

LEONE RAFFAELE. Riconosco la giustezza formale di questo principio. Però occorrerebbe tener presente che il Consiglio di Stato, in una sua sentenza, ha ammesso, per tutti i concorsi svoltisi nel 1946 e nel 1948, la possibilità della bocciatura, tranne per il concorso n. 5, poiché questo era un tipo speciale di concorso, assai facilitato, fondandosi soltanto sugli orali. Il fatto che il Consiglio di Stato abbia in qualche modo accettato la retrodatazione per quei bocciati, mi dice che non è insuperabile l'obiezione di principio che giustamente — lo riconosco — propone il Governo.

SCIORILLI BORRELLI. Noi pensavamo di dare in questa legge una formulazione diversa da quella originaria, nel senso che il requisito di ex combattente darebbe il diritto alla retrodatazione. Noi sappiamo infatti in che condizioni si trovava chi ha sostenuto quei concorsi. Sono d'accordo con il Governo che la impostazione originaria della legge n. 165 era basata su due chiari punti di partenza: che l'interessato non abbia potuto partecipare ai concorsi riservati e che abbia vinto il primo successivo. Se si vogliono fare rientrare altri casi, è necessario trovare una formulazione che venga a modificare la base sulla quale si fondava la legge n. 165. Nel 1947 e nel 1949 ci sono stati dei concorsi speciali riservati esclusivamente ad ex combattenti e reduci, ma ci sono stati dei concorsi generali in cui c'erano delle altre riserve. Se entriamo in questa casistica, bisognerebbe rivedere tutti quei concorsi ed entreremo in un ginepraio.

Io ho il timore che, messi su questa strada, incapperemo in una quantità di difficoltà. Io penso che si possa fare una casistica, però non uscendo dalla traccia della legge n. 165.

PRESIDENTE. È opportuno ricordare che ci sono dei limiti alla legge n. 165 e questi limiti è bene rispettarli. Non si può ammettere che chi è stato bocciato ad un concorso, quindi dichiarato incapace di insegnare, ad un certo punto, con una legge, venga dichiarato capace di insegnare fin da quel momento. Una regolare commissione ha dichiarato una certa persona non idonea ad insegnare e noi con una legge successiva affermiamo che essa è idonea ad insegnare fin da quell'epoca. Vediamo di non scardinare alcuni principi che sono basilari nella legislazione di uno Stato. Troviamo un'altra formula, ma questa non mi sento di accettarla.

BUZZI. La sua osservazione, signor Presidente, indubbiamente è giusta, ma, a mio avviso, noi siamo di fronte ad un più grave

problema, il problema che sorge pensando a chi, in quel periodo, stava a casa e chi invece stava al fronte. Io sono andato al fronte nel 1943 e quindi ho potuto fare il concorso del 1942. Ma dei compagni che erano della classe del 1920 o 1921 profittarono proprio di quel concorso per rientrare a casa per qualche giorno e naturalmente molti consegnarono il foglio in bianco.

Non è l'esito del concorso che dà diritto a questa retrodatazione, ma la condizione di essersi trovati nel 1942 impediti, per eventi bellici, a far valere il titolo di studio e a partecipare ai concorsi. È su questo elemento che dobbiamo costruire il motivo della retrodatazione. Questo certamente è lo spirito della legge, anche se, nel momento in cui proponemmo l'articolo 7, ci trovammo di fronte a certe difficoltà.

Noi potremmo appoggiarci a questo fatto: nel 1942 questi cittadini avevano il titolo di studio necessario ed erano sotto le armi e il poter partecipare ai concorsi dipendeva da circostanze puramente fortuite. Con questo concetto abbiamo in fondo legiferato a proposito di un'altra categoria, quella dei « trentanovisti ». Anche se c'era una ragione di equità che ci ispirava a dare un beneficio di retrodatazione a persone che erano state danneggiate da una norma ingiusta e ingiustificata, in questo caso c'è da riconoscere una benemerita a degli uomini che si trovarono impediti perché stavano facendo il loro dovere. Diciamo che nel 1942 si è arrestata la serie normale dei concorsi e riconosciamo a questi combattenti la retrodatazione a quell'epoca.

PRESIDENTE. Occorre tener presente che, in sede legislativa, ci siamo sempre opposti, e giustamente, a modifiche concernenti i risultati di un concorso.

RUSSO SALVATORE. Esatto. Non possiamo dare la retrodatazione al 1942 a coloro che, in quel concorso, furono riprovati (è da tener presente, poi, che gli esami furono effettuati con una certa larghezza...).

Un punto, piuttosto, sul quale sembra a me doversi insistere è il seguente: un ex combattente sostiene il concorso del 1951, ottenendo la sola idoneità, dal momento che, per esempio, per filosofia e storia, di fronte a 10 cattedre esistono 1000 concorrenti. Lo stesso, immesso poi in ruolo, potrà avere la retrodatazione? Se no, perché? Francamente, una limitazione del genere non mi è comprensibile.

SCIORILLI BORRELLI. Onde completare le affermazioni, da me condivise, fatte dal collega Buzzi, vorrei richiamare l'attenzione

della Commissione in merito a quanto decidemmo in sede di approvazione della legge n. 165.

Fu stabilito che, qualora un interessato avesse sostenuto il concorso nel 1942, per filosofia e storia, riportandone una bocciatura e, successivamente, avesse vinto quello del 1948, supponiamo per la cattedra di italiano e latino, non gli sarebbe stata riconosciuta valida la bocciatura di cui sopra.

Vorrei mettere in rilievo tale precedente, a mio avviso importante.

LEONE RAFFAELE. Da notare, altresì, che il parere del Consiglio di Stato si riferiva appunto a questa situazione.

SCIORILLI BORRELLI. Mi sembra, infatti, che non possa essere considerato legato al caso il fatto di aver vinto, o meno, identico concorso.

DE GRADA. Vi è, comunque, un altro elemento da considerare. Le commissioni, cioè, che esaminavano i combattenti, usavano dei criteri che tenevano già largamente conto di tale stato di combattente.

LEONE RAFFAELE. Non sempre.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, una giustizia assoluta la stiamo cercando e la cercheremo, ma inutilmente credo...

Da un medico che nel 1942 fosse stato bocciato, non ci faremmo curare la salute. La scuola è altrettanto importante, occorre tenerne conto. Abbiamo delle gravi responsabilità, in merito.

BALDELLI. Capisco che, aggiungere qualcosa, può essere ritenuto, a questo punto della discussione, superfluo. Comunque, siccome stiamo facendo apprezzamenti e valutazioni che non possono non avere un loro riflesso in seguito, desidererei far notare quanto segue.

D'accordo con il principio sostenuto dall'onorevole Presidente e dal Governo; i riferimenti sin qui fatti al problema delle bocciature, però, sono tali da meritare, a mio avviso, una discussione molto approfondita.

Innanzitutto sappiamo come il sistema dei concorsi — e non da oggi — non fornisca alcuna garanzia in merito alla effettiva validità delle capacità didattiche dell'interessato; in secondo luogo, occorre porre mente a certe esperienze che tutti abbiamo vissuto o visto vivere.

Quanti colleghi hanno partecipato al concorso a cui ci riferiamo unicamente per avere l'occasione di andare a vedere la famiglia? Non avevano altro mezzo per farlo che quello di portare indietro un certificato di partecipazione al concorso stesso.

Probabilmente non sarà questo il caso generale; certo è che, sulla validità o meno di alcune bocciature esprimo le mie riserve di ordine morale e professionale. Sul piano giuridico, evidentemente, cedo il passo...

LEONE RAFFAELE. Io accetto il principio, benevolmente accolto dal Governo, che ci si fermi agli abilitati ed agli approvati.

Tuttavia, onde non sia data a quanto da me affermato un'interpretazione che non era nel mio animo, desidero fare alcune precisazioni. Perché mi sono richiamato alla sentenza del Consiglio di Stato? Perché nello stesso anno, degli ex combattenti che al concorso di V Categoria, vennero bocciati, mentre furono approvati successivamente al concorso ordinario, ottennero la retrodatazione al 1942.

Coloro che, stupidamente, credevano che partecipando al concorso riservato avrebbero avuto maggiore comprensione, sono caduti; per il fatto di aver partecipato a quell'unico concorso, non hanno la retrodatazione.

È un senso di giustizia che mi ha spinto a proporre quanto ho proposto, non il contrario; è la consapevolezza che hanno ottenuto la retrodatazione coloro che, bocciati al V°, sono stati approvati al IV° concorso normale. Non vorrei che si pensasse che io desidero introdurre nella scuola degli « asini »...

Né ho inteso suggerire alcuno spirito di compassione verso i bocciati del V° concorso, bensì proporre un problema di equilibrio fra le varie situazioni che si sono venute a creare dopo la guerra.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo ripetere quanto già detto nella precedente seduta. La impostazione della legge e la sua formulazione ci costringono a rimanere nei seguenti due limiti: superamento del concorso del '42 (ho detto « superamento », non l'aver vinto, quindi), a cui la legge stessa fa riferimento; possesso, nel '42, del titolo di studio.

Questi sono i limiti che non possiamo assolutamente superare. Se si volessero superare questi limiti, bisognerebbe procedere ad un'altra impostazione giuridica del problema. Cioè, togliere ogni riferimento ai concorsi del 1942. Dirò di più: che ad una estensione, ad una retrodatazione per gli ex combattenti non può essere certo contrario il Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Si tenga presente che si verrebbero a creare problemi per tutti i dipendenti dello Stato.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto riguarda la valutazione delle bocciature, i con-

corsi sono quelli che sono e accade spesso che chi è bocciato ad un concorso, superi il successivo con il massimo dei voti.

MARICONDA. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su un mio emendamento aggiuntivo, di cui do lettura:

« Le stesse disposizioni si applicano altresì al personale di ruolo direttivo e docente degli istituti d'istruzione secondaria che non abbia potuto partecipare, per cause dipendenti dallo stato di guerra, ai concorsi banditi il 18 novembre 1941 e il 28 dicembre 1942 o, avendo partecipato ai predetti concorsi, abbia ottenuto l'ammissione alle prove orali, ma non abbia potuto sostenerle perché alle armi o perché non poté raggiungere le sedi di esame per motivi bellici, e che abbia conseguito l'idoneità nei corrispondenti concorsi banditi il 4 luglio 1947 ai sensi del D.L.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 73, ma non sia stato incluso nelle graduatorie dei vincitori per insufficienza dei posti messi a concorso ».

Esso non urta contro i principi stabiliti dal Governo; inoltre bisogna tener conto che ai concorsi del 1947 si sono trovati a partecipare candidati in differenti posizioni. C'erano cioè combattenti che facevano i concorsi riservati, combattenti che hanno preferito fare i concorsi regolari e gli altri che, pur avendo partecipato agli esami scritti del concorso del 1942 ed essendo stati ammessi agli orali, non avevano potuto sostenere le prove orali, o perché si trovavano sotto le armi, o perché si trovavano in quella parte dell'Italia occupata. Quasi tutti sono entrati nella graduatoria ad esaurimento, tranne una categoria, come per esempio le donne e alcuni che non erano combattenti. Con l'emendamento si propone che quei candidati che non avevano potuto partecipare al concorso del 1942 o che non hanno sostenuto gli orali per i motivi impedimenti di cui sopra, possano ottenere il beneficio della retrodatazione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si è data la retrodatazione ai vincitori dei concorsi, non agli idonei.

PRESIDENTE. Prego tener presente che la Commissione Bilancio ha respinto la nostra proposta di legge in attesa di avere maggiori chiarimenti sul contenuto della proposta originaria e sulla copertura del maggiore onere. Stiamo attenti a non aumentare le difficoltà.

GORRERI. Riservandomi di presentare emendamenti, vorrei un chiarimento riguardo al decreto legge 26 maggio 1946, n. 141, circa l'estensione dei benefici ai perseguitati politici

e razziali. Noi sappiamo che un gran numero di essi non poté partecipare ai concorsi e qui, non si capisce perché dovrebbero venire estromessi dai benefici.

PERDONA', *Relatore*. Abbiamo richiamato anziché la legge 8 dicembre 1956, n. 1429, da lei citata nella sua proposta di legge, l'articolo 17 del decreto legge 21 aprile 1947, n. 373, che comprende anche i perseguitati politici e razziali.

PRESIDENTE. Mi pare che le difficoltà siano andate aumentando nel corso della discussione e che il testo dell'articolo 1, sul quale si è già soffermato il Comitato ristretto, non sia ancora perfettamente a punto.

Dato che finora le votazioni sono avvenute soltanto sul principio, mi sembra che non ci siano difficoltà a rinviare il testo della proposta di legge e gli emendamenti presentati a quel comitato ristretto, perché voglia studiare una migliore formulazione sulla base dei limiti che il Governo ha indicato con molta chiarezza e di quelli che anche la V Commissione Bilancio ci ha posto.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sciolis e Bologna: Estensione dei benefici previsti dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 16, ad alcune categorie di insegnanti di ruolo speciale transitorio del territorio di Trieste ed integrazione della legge 13 marzo 1958, n. 248, a favore di alcune categorie di insegnanti elementari dello stesso territorio, (3862).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sciolis e Bologna: « Estensione dei benefici previsti dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 16, ad alcune categorie di insegnanti di ruolo speciale transitorio del territorio di Trieste ed integrazione della legge 13 marzo 1958, n. 248, a favore di alcune categorie di insegnanti elementari dello stesso territorio ».

Sono stati approvati i primi due articoli di questa proposta di legge.

Gli onorevoli Bologna, Sciolis e Romanato hanno presentato il seguente articolo 2-bis.

FUSARO, *Relatore*. Onorevole Presidente, prima di passare agli altri articoli debbo fare rilevare che nell'articolo 2 già votato, si dice « dal 1° ottobre successivo alla data di entrata

in vigore della presente legge », che però occorrerebbe modificare in « 1° ottobre 1962 ».

PRESIDENTE. Legge retroattiva ?

FRANCESCHINI. L'espressione cui si richiama l'onorevole Relatore è stata posta, in quanto si riteneva che la legge fosse approvata tempestivamente. Non si intendeva, certo, far perdere un anno di anzianità !

D'altronde, non mi pare che, in questo caso, possa trattarsi di legge retroattiva. Supponiamo, infatti, che essa sia approvata entro i mesi di novembre-dicembre; la stessa inciderà sull'anno scolastico in corso.

Mi pare, perciò, che, in sede di coordinamento, possa essere portata la variazione a cui il relatore si è riferito.

PRESIDENTE. Ma non può concernere, tale variazione, materia di coordinamento ! Si tratta di far guadagnare o perdere un anno: è questione sostanziale e quindi occorre che la Commissione si renda conto esattamente e sia essa a decidere.

FRANCESCHINI. Il fatto che il provvedimento sia andato oltre il 1° ottobre 1962, è occasionale. L'intenzione dei presentatori era assolutamente quella di rientrare nel 1962.

PRESIDENTE. Ciò sebbene la legge sia stata presentata il 12 giugno 1962... Tutto lascia supporre che si trattasse di presentatori prudenti che prevedevano poter arrivare anche al 1963.

FRANCESCHINI. Desidererei insistere sul coordinamento, dal momento che l'articolo è stato già votato.

Noi siamo andati oltre il 1° ottobre 1962. Dal momento che questa non era l'intenzione dei presentatori del provvedimento, sembra a me che, se lo stesso viene approvato, debba esserlo con la decorrenza che detti presentatori hanno effettivamente voluto.

È occasionale che si sia arrivati a questa epoca.

PRESIDENTE. Il Senato potrebbe non dividere una decorrenza retroattiva.

FRANCESCHINI. Il provvedimento potrebbe essere approvato entro quest'anno solare e non c'è motivo che la decorrenza del beneficio dell'articolo 2 sia procrastinato al 1° ottobre 1963.

PRESIDENTE. Prego di fare attenzione, trattandosi di una questione delicata, per la quale mi occorre unanimità di consensi.

La Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel suo testo originario, che così è concepito:

« I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1960, n. 16, sono estesi ai professori inquadrati nei ruoli speciali transitori di cui al precedente articolo 1.

Per il passaggio degli insegnanti tecnico-pratici dei predetti ruoli ai posti di ruolo ordinario si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 12 agosto 1957, n. 799, e del successivo articolo 11, modificato dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1960, n. 16. Coloro che sono dispensati dagli esami saranno collocati nel ruolo ordinario a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, purché abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova ».

Il relatore Fusaro fa presente che la decorrenza indicata nell'ultimo periodo del secondo comma intendeva essere dal 1° ottobre 1962, data che la lettera del testo ora più non consentirebbe; e pertanto propone che la decorrenza stessa sia resa esplicita in tal senso.

Pongo in votazione la proposta del Relatore.

(È approvata all'unanimità).

Pertanto l'articolo 2 rimane così concepito:

« I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1960, n. 16, sono estesi ai professori inquadrati nei ruoli speciali transitori di cui al precedente articolo 1.

Per il passaggio degli insegnanti tecnico-pratici dei predetti ruoli ai posti di ruolo ordinario si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 12 agosto 1957, n. 799, e del successivo articolo 11, modificato dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1960, n. 16. Coloro che sono dispensati dagli esami saranno collocati nel ruolo ordinario a decorrere dal 1° ottobre 1962, purché abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova ».

Il Sottosegretario fa presente l'opportunità di un rinvio, essendo allo studio degli uffici del Ministero alcuni emendamenti da apporre agli articoli successivi.

Se non ci sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione di una Università statale in Calabria (Approvato dal Senato) (3426); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Foderaro ed altri: Istituzione dell'università degli studi in Calabria (Urgenza) (1923), e dei deputati Reale Giuseppe ed altri: Istituzione dell'università degli studi della Calabria (Urgenza) (2016).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una Università statale

in Calabria »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Foderaro, Pucci Ernesto, Bisantis, Pugliese, Vincelli: « Istituzione dell'Università degli studi in Calabria »; e d'iniziativa dei deputati Reale Giuseppe, Ermini, Franceschini, Cassiani, Buffone, Misasi Riccardo, Nucci, Bisantis, Ceravolo Mario, Pucci Ernesto, Pugliese, Vincelli, Leone Raffaele, Savio Emanuela, Perdonà, Salutari, Migliori, Pitzalis, Titomanlio Vittoria, Baldelli, Ciazzia, Limoni, Fusaro, Berté, Buzzi, D'Ambrosio, Negrone, Marotta Vincenzo, Romanato, Cerretti Alfonso, Valiante, De' Cocci: « Istituzione dell'Università degli studi della Calabria ».

Mi rendo conto del turbamento che provoca nei colleghi il problema della istituzione della Università in Calabria, ma noi, in senso negativo, o in senso positivo, dobbiamo risolvere il problema, o approvandolo o respingendolo, oppure, terza soluzione, approvandolo con modificazioni. Dico questo perché il problema di cui ci dobbiamo occupare non interessa soltanto la Calabria, che pur l'attende ansiosamente, ma tutta l'Italia.

C'è stata già qualche accusa indiretta rivolta alla Commissione, come se di proposito essa non ne voglia discutere o rimandare alle calende greche. Questo non è stato mai nel nostro intento. Noi abbiamo discusso, abbiamo aspettato che il Comitato ristretto trovasse una soluzione al problema, ciò che non è successo.

Ho rimesso il provvedimento all'ordine del giorno per evitare che — anche da elementi parlamentari — la Commissione sia incolpata del ritardo.

Se i colleghi lo desiderano, come mi sembra, si può rinviare a mercoledì la discussione del disegno e delle proposte di legge. Ma mercoledì o si procede nella discussione trovando un accordo, o si arriva alla rimessione all'Assemblea. È mio desiderio che non si vada in Aula, ma non posso assumermi la responsabilità di tenere questo problema ancora accantonato.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Condivido appieno le sue considerazioni e l'ultima volta allorché si discusse di questo problema, quale relatore, posi quasi un *ultimatum*, cioè di-

scutere entro il mercoledì successivo il provvedimento della istituzione di una Università in Calabria; ciò non è accaduto e su quella data siamo già in ritardo di una settimana. Nell'ultima riunione non fu possibile trovare accordo su una linea mediana, anzi qualche proposizione fu di tono abbastanza definitivo; ecco perché giudico opportuno, se la Commissione è d'accordo e se il Presidente vorrà chiederlo ad essa, che l'argomento sia posto in discussione non mercoledì, ma venerdì prossimo, dopodomani.

Chi parla ha cercato tutte le forme, anche con sacrificio delle proprie idee, di addvenire ad una soluzione. La Commissione potrà decidere quello che vorrà, ma almeno non potremmo rimproverarci, di fronte al Parlamento e al Paese, di non aver compiuto il nostro dovere.

PRESIDENTE. La prego di non insistere, onorevole Reale. Il problema sarà posto in discussione mercoledì, e allora si troverà una soluzione, in qualsiasi senso, ma una soluzione.

FRANCO PASQUALE. Sono d'accordo con il Presidente che la Commissione è da ritenersi fuori da ogni addebito. Del resto non abbiamo perduto del tempo e il ritardo non può quindi imputarsi a nostra negligenza.

Noi speriamo di poter dare alla Calabria una università come essa la desidera. Accolgo pertanto la proposta del Presidente di rinviare la discussione a mercoledì.

NATTA. Anche noi siamo d'accordo per un rinvio, purché nel frattempo si riunisca nuovamente il Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere allora stabilito, che il seguito della discussione è rinviato a mercoledì della prossima settimana.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI